

CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI

Via ponte del Tremio – 03012 Anagni (FR) – c.f. 80004350601- tel/fax 0775/733632 – 727516



Membro dell'Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

REGOLAMENTO IRRIGUO

PARTE I

DEI COMPENSORI IRRIGUI E DEL CATASTO CONSORZIALE

Art. 1

Costituiscono compensori irrigui i terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

PARTE II

DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 2

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei compensori, di norma, ha inizio il **15 Aprile** e termina il **30 settembre** di ciascun anno.

Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete e con la disponibilità di acqua nelle vasche, formeranno oggetto di apposite deliberazioni da adottarsi tempestivamente a giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo Consorziiale, di anno in anno e su richiesta di Consorziati.

Di tanto sarà data notizia mediante manifesti affissi nei singoli Comuni.

Art. 3

La consegna dell'acqua, in quantità non superiori alla portata di dispensa, viene effettuata a domanda, secondo la disponibilità della stessa e nei limiti dettati dalle caratteristiche degli impianti irrigui a servizio dei diversi compensori dimensionati

Il prelievo da parte degli utenti non dovrà superare in ogni caso le 14 ore giornaliere.

Tutti gli investimenti culturali nelle aree servite dovranno essere programmati sulla base della anzidetta dotazione idrica.

Art. 8

Il Consorzio distribuisce ai consorziati l'acqua di irrigazione attraverso gruppi di consegna, i quali a seconda delle necessità ed usi potranno essere a contatore meccanico o elettronico (con scheda prepagata).

Durante l'attingimento, la saracinesca del gruppo di consegna deve essere completamente aperta.

Art. 9

Le richieste di utilizzo dell'acqua per irrigare terreni non ricadenti nei comprensori irrigui, potranno essere accolte, *ma sempre con riserva*, dovendo il Consorzio dare priorità al soddisfacimento del fabbisogno idrico dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo. Tale concessione avrà, comunque, **carattere provvisorio ed eccezionale** e potrà essere, in qualsiasi momento, revocata **senza che l'utente abbia diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo**.

Art. 10

Il Comitato Esecutivo, nel caso in cui l'acqua disponibile risulti maggiore rispetto alle esigenze del comizio e distretto irriguo, potrà accogliere eventuali domande di utenza, presentate da chiunque ne abbia interesse, anche per usi non agricoli. Il canone di utenza e le modalità di pagamento verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo.

L'eventuale assegnazione annuale non costituirà diritto per ulteriori assegnazioni negli anni successivi.

Art. 11

Per le assegnazioni stagionali dei contatori e per ogni operazione di disdetta, è dovuta una quota fissa stabilita dal Comitato Esecutivo.

Art. 12

In caso di frazionamento di un fondo, il proprietario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consorzio.

Nel caso in cui un gruppo di consegna serva più utenze, anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire, a favore degli utenti cointeressati, il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, anche nel rispetto delle norme del codice civile in materia di servitù coattive ed esonerando il Consorzio da ogni responsabilità. Tutti i proprietari risponderanno solidamente nei confronti dell'Ente per i consumi registrati al contatore.

Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta degli utenti interessati, di installare nuove apparecchiature e condutture tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà, previa costituzione a titolo gratuito delle relative servitù. Le spese saranno a carico dell'utente richiedente secondo i costi sostenuti e quantificati dall'Ente.

La somma versata a titolo di anticipo, non sarà soggetta a conguaglio con il saldo, se non per cause imputabili al Consorzio.

Per quanto ai gruppi di consegna elettronici con schede prepagate, i residui mc disponibili non utilizzati durante la stagione, potranno essere esclusivamente usati nell'esercizio irriguo seguente, in nessun caso potranno essere rimborsati.

PARTE IV

NORME DI UTENZA E DI POLIZIA

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Art.16

E' assolutamente vietata la cessione, anche parziale, dell'acqua assegnata e restano di spettanza del Consorzio le acque residue o reflue provenienti dall'impianto irriguo.

Art. 17

Il Consorzio, nel caso in cui l'utente risulti moroso nel versamento dei contributi consortili ovvero nel pagamento delle somme dovute per il ripristino delle opere e degli impianti danneggiati, ha facoltà di sospendere o di non avviare la erogazione dell'acqua e, inoltre, di addebitare, all'utente moroso, oltre ai contributi non pagati, una penale pari al 10% dell'importo del canone rimasto insoluto, oltre interessi legali.

Tutto ciò, nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'ente, non vi provveda nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

Art. 18

Il Consorzio può sospendere o non avviare la erogazione dell'acqua, salvo ogni azione legale nei confronti dell'utente, nei terreni in cui si dovessero riscontrare: prelievi abusivi di acqua, immissioni nella rete irrigua e nei misuratori di corpi estranei o di acqua non proveniente dall'impianto irriguo collettivo, ovvero manomissioni o alterazioni di qualunque manufatto dell'impianto di irrigazione e cessione, anche parziale, a terzi.

Il Consorziato che preleva acqua senza la dovuta assegnazione del gruppo di consegna è passibile di una sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinquecento), più il consumo rilevato dalla lettura dell'ultima assegnazione di quel contatore **maggiorato di una volta e mezza**.

Inoltre, le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette infrazioni alle norme sul buon esercizio irriguo sono fissate da un minimo di euro 300,00 a un massimo di euro 1.000,00

In caso di mancato pagamento delle suddette sanzioni si provvederà alla riscossione coattiva.

Nei casi di recidiva per la stessa infrazione, le penali saranno raddoppiate e, nei casi di ripetuta recidiva, sarà disposta anche la sospensione dell'acqua oltre alle sanzioni, al risarcimento e alle azioni per danni arrecati al Consorzio ed ai terzi.

Gli utenti dovranno conservare funzionanti i contatori, **segnalando tempestivamente al personale addetto gli eventuali guasti ed acquisendo la prova di tale segnalazione.** In tal caso, accertata la tempestiva comunicazione, i consumi assegnati non saranno maggiorati.

Art. 25

Il personale del Consorzio, preposto alla sorveglianza, custodia e gestione delle opere idrauliche e di bonifica, è autorizzato a redigere verbale di accertamento delle violazioni al Disciplinare ed è, comunque, tenuto a fare rapporto scritto al responsabile del Servizio. Questi applicherà le sanzioni previste dal presente Disciplinare e, per ogni violazione, comunicherà al consorziato, con raccomandata AR, la determina delle somme che saranno iscritte a ruolo per il pagamento della sanzione pecuniaria.

Art. 26

E' ammesso ricorso scritto in carta semplice al Comitato Esecutivo del Consorzio entro giorni 30 dal ricevimento della raccomandata A.R. di cui al precedente articolo.

Il Comitato Esecutivo del Consorzio deciderà motivatamente sentito il personale addetto al settore ed il consorziato, se questi lo richiede.

Art. 27

Il mancato pagamento, da parte del consorziato, **dei tributi, delle sanzioni pecuniarie e delle richieste di risarcimento danni** comporterà la sospensione dei servizi consortili e della fornitura di acqua nonché la riscossione come per legge ed il pagamento delle spese legali conseguenti.

Per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie sarà applicata la procedura di cui alla Legge n.689/1981.

Art. 28

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa riferimento alle norme del codice civile nonché alla vigente legislazione speciale in materia di Consorzi di Bonifica.